

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 54/36/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente Società La Comida s.r.l. di Settimo Milanese esercente l'attività di ristorazione, rappresentata dalla Signora Ci. Al., chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento in oggetto col quale l'Ufficio di Milano 6, sulla base della richiesta e documentazione fornita dalla ricorrente in data 21.10.2009, ricostruisce i ricavi conseguiti nell'anno 2004 in via analitico - induttiva in E. 1.573.137,50 in rispetto ai ricavi dichiarati di E. 869.915,00.

La ricostruzione dei ricavi è dettagliatamente avvenuta elaborando dalle fatture di acquisto:

- il numero delle pizze ricavabili dalla farina acquistata
- i primi piatti ricavabili dalla pasta acquistata
- i secondi piatti dalla carne e dal pesce acquistati
- le tazzine di caffè dal caffè acquistato
- il numero dei bicchieri di bevande vendute dalle bottiglie di birra, dalla birra alla spina, dalle bottiglie di spumante e dal vino acquistati
- la quantità dei gelati delle porzioni di dolci e dei bicchieri di liquore serviti in relazione all'acquistato

confrontandoli con quelli risultanti dallo studio di settore con riferimento al "listino prezzi" disponibile attinente l'anno 2009.

La Società ricorrente contesta l'operato dell'Ufficio evidenziando che:

- al Processo Verbale del 25.09.2009, conseguente all'invito al contraddittorio n. T295/2007 del 30.05.2009, l'Ufficio ha richiesto la sola presentazione dei documenti contabili, del personale dipendente e del menù in vigore nel corso del 2009, puntualmente prodotti in data 21.10.2009
- al fine di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento qui impugnato, presentava istanza di accertamento con adesione con lettera raccomandata del 21.01.2010, conclusosi negativamente.

In ricorso e in diritto contesta che la ricostruzione dei ricavi operata dall'Ufficio, pur nel determinare il volume d'affari sulle base di singole valutazioni quantitative d'impiego degli acquisti per i prezzi medi del menù, utilizza però il "menù anno 2009" e lo studio di settore in vigore nell'anno 2009", mentre la media dei prezzi attinenti l'annualità 2004 è desumibile dagli studi di settore presentati dalla ricorrente, mai contestati in nessuna forma dall'Ufficio.

Nel merito rielabora la ricostruzione dei ricavi in antitesi a quanto elaborato dall'Ufficio in accertamento indicando che:

- l'avviso è fondato su presunzioni di consumo, lrate da altre presunzioni di consumo - che manca una prova diretta della infedeltà della dichiarazione
- che, comunque, il riferimento sulla ricostruzione dei ricavi per l'anno 2004 è relativo ad indici di "prezzi di listino 2009" praticati nell'anno 2009.

In data 26.08.2010 la Direzione Provinciale II° di Milano dell'Agenzia delle Entrate deposita controdeduzioni con le quali specifica che la tipologia dell'accertamento in esame è quella analitico - induttiva, prevista dall'art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/73. Nel caso

in specie la ricostruzione di ricavi si fonda su elementi forniti dalla ricorrente, di certo dotati dei requisiti di certezza, precisione e concordanza sia sulle fatture di acquisto che sui prezzi delle varie portate desunti dal menu che il ristorante propone ai clienti.

Conclude rilevando che la ricostruzione indiretta del reddito dell'impresa di ristorazione è basato sui quantitativi di materie prime acquistate dall'esercente e sui prezzi praticati nei confronti della clientela.

In data 22.10.2010 la Società ricorrente chiede la sospensione dell'atto impugnato che in assenza di prova del periculum in mora, viene rigettato dalla Commissione con Ordinanza n. 294/36/10 del 16.12.2010.

In data 16.01.2012 la Società ricorrente produce memoria rilevando, oltre che le ragioni di merito espresse in ricorso, che l'Ufficio ha utilizzato nella ricostruzione analitico - induttiva dei ricavi per l'anno 2004 il "menù prezzi" dell'anno 2009, come confutato esplicitamente in ricorso. Tale rilievo, importante e fondamentale ai fini della ricostruzione del reddito, non viene neppure considerato dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene fondate e motivate le ragioni del contesto di parte ricorrente.

La tipologia dell'avviso di accertamento in esame è quella analitico - induttiva, prevista dall'art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/73, che presuppone la ricostruzione di ricavi sulla base degli elementi forniti dal contribuente che devono essere dotati dei requisiti di certezza, precisione e concordanza in tutte le componenti la ricostruzione del reddito, ovvero nel caso in specie dette fatture di acquisto delle merci/beni e degli eventuali indici di incidenza/scarto degli stessi nella produzione dei beni finali.

Il parametro di raffronto per addivenire alla determinazione del maggior reddito deve però essere comparato ai prezzi praticati sul cliente finale all'epoca di riferimento che, nel caso in specie, è l'anno 2004; indi è illogica ed illegittima la comparazione dei dati delle fatture acquisto anno 2004 con il "listino prezzi" delle varie portate desunti dal "menu dell'anno 2009" praticato dall'Ufficio in accertamento.

Il rilievo, pur se posto in evidenza in ricorso dalla Società ricorrente, risulta agli atti non preso in considerazione nelle controdeduzioni di replica dell'Ufficio e, di per se, non può legittimare l'accertamento in esame in ordine a quei requisiti di certezza, precisione e concordanza propri della tipologia analitico - induttiva fondanti lo stesso.

In relazione alla particolarità del contesto il Collegio nell'accogliere il ricorso dispone per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.